# CAMERA DEI DEPUTATI N. **5618**-A

# RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

**(DIFESA)**

*presentata alla Presidenza il 18 febbraio 1999*

(Relatore: **GATTO**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(D'ALEMA)**

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(SCOGNAMIGLIO PASINI)**

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(DINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(CIAMPI)**

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace.

*Presentato il 29 gennaio 1999*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione ha proceduto all'esame dell'unito disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, in ordine al quale si formulano le seguenti considerazioni.

*1. Ambito dell'intervento normativo.*

La partecipazione di un contingente militare di 150 unità alla missione umanitaria in Kosovo di osservatori dell'OSCE (KVM), nonché l'invio in Macedonia di un contingente di 250 militari nell'ambito dell'operazione NATO « Joint Guarantor », autorizzati dal decreto-legge in esame, sono collegati all'*escalation* di tensione e di violenze nella provincia serba del Kosovo, che nel corso del 1998 ha determinato un progressivo coinvolgimento della comunità internazionale, culminato nell'ottobre scorso nell'adozione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU della risoluzione n. 1203 con la quale venivano recepiti gli accordi conclusi a Belgrado il 13 ottobre fra il mediatore USA Richard Holbrooke e il Presidente della Federazione Iugoslava, Milosevic.

Con tali accordi il Governo di Belgrado accettava innanzitutto di adempiere alle richieste contenute nella risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1199, del 23 settembre 1998, per una cessazione immediata delle ostilità, l'avvio di negoziati sul futuro del Kosovo e il ritiro delle forze di sicurezza iugoslave utilizzate per la repressione della popolazione civile. L'accordo per la composizione della crisi si è articolato in tre punti:

*a)* il dispiegamento di una missione dell'OSCE composta da circa 2 mila osservatori disarmati, con il compito principale di verificare il rispetto della risoluzione n. 1199; la relativa intesa fra l'OSCE e la Repubblica federale iugoslava è stata firmata a Belgrado il 16 ottobre e con la decisione OSCE n. 263 del 25 ottobre 1998 è stato disposto l'avvio della missione di verifica nel Kosovo (KVM);

*b)* il controllo dello spazio aereo con velivoli non da combattimento, per verificare il rispetto degli accordi; l'intesa fra l'Alleanza e la Repubblica serba per i sorvoli da parte degli aerei NATO è stata firmata a Belgrado il 15 ottobre;

*c)* la prosecuzione delle trattative per una soluzione politica del conflitto che comporti ampi poteri di autogoverno del Kosovo.

Con la risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1203 del 24 ottobre hanno avuto inquadramento giuridico le missioni di verifica OSCE e NATO.

Per quanto concerne l'operazione NATO in Macedonia, denominata « Joint Guarantor », si osserva che essa ha caratteristiche specifiche di garanzia e salvaguardia per i verificatori OSCE che operano in Kosovo, con *status* di diplomatici, disarmati e con grande rischio personale. L'operazione, che vede il concorso di soli paesi europei (Francia, Regno Unito, Germania, Olanda e Italia), conta complessivamente di 2.400 unità schierate nella Repubblica macedone, nell'area di Skopje, a pochi chilometri dalla frontiera con la Repubblica iugoslava. Trattasi di una brigata leggera chiamata ad intervenire in caso di emergenza per portare in sicurezza fuori dal Kosovo gli osservatori dell'OSCE, su richiesta di tale organizzazione. Questo

intervento oltre ad essere previsto dalle risoluzioni dell'ONU, non potrebbe in alcun modo essere considerato dalle parti in causa come un azione ostile nei loro confronti.

Il contributo italiano alla « Joint Guarantor » prevede l'impiego, a regime, di 250 unità, ed in particolare: un comando gruppo tattico, con nucleo trasmissioni; una compagnia blindo-leggera; uno squadrone elicotteri su quattro elicotteri d'attacco e due elicotteri multiruolo armati; servizi di supporto (sanità, vettovagliamento, trasporti, ed altro); elementi di supporto al Quartiere generale della Brigata multinazionale; una unità del Genio.

*2. Istruttoria legislativa svolta.*

La Commissione Difesa ha avviato nella seduta del 3 febbraio scorso l'esame del disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, al quale sono stati presentati due emendamenti e sei articoli aggiuntivi. Nel corso della seduta del 4 febbraio scorso il Presidente della Commissione, Valdo Spini, ha rilevato che gli articoli aggiuntivi Lavagnini ed altri 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06 e l'emendamento Lavagnini ed altri 4.1 erano volti a prorogare l'autorizzazione, già recata in altri provvedimenti legislativi, alla partecipazione di militari italiani a talune missioni internazionali ed a introdurre ulteriori misure per quanto concerne in particolare il trattamento giuridico, economico ed assicurativo di tale personale.

Poiché la finalità del provvedimento è quella di autorizzare la partecipazione di contingenti di militari italiani ad una specifica missione, e le ricordate proposte di modifica, volte ad introdurre ulteriori autorizzazioni riferite ad altre missioni internazionali in atto, ponevano possibili profili di inammissibilità, anche se il titolo del decreto-legge n. 12 del 1999 si limita a fare riferimento a »missioni internazionali di pace » senza ulteriori precisazioni, il Presidente della IV Commissione ne ha sottoposto la questione di ammissibilità al Presidente della Camera dei deputati allo scopo di ottenere una determinazione definitiva sul punto.

Tali emendamenti, inoltre, erano stati sottoscritti da deputati appartenenti a gruppi della maggioranza e dell'opposizione per corrispondere all'esigenza di non privare della necessaria copertura legislativa la partecipazione di contingenti militari italiani a talune importanti missioni internazionali in atto.

Il Presidente della Camera dei deputati ha successivamente precisato l'insussistenza di profili di inammissibilità di tali proposte di modifica, che la Commissione ha approvato nella seduta del 9 febbraio 1999.

Sono inoltre stati acquisiti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (favorevole con una osservazione), II (favorevole), III (favorevole), V (favorevole con condizioni) e XI (favorevole), recependo in con apposite modifiche le condizioni apposte ai pareri del Comitato per la legislazione e della V Commissione.

*3. Illustrazione dell'articolato del decreto-legge.*

L'articolo 1 autorizza, con decorrenza 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre, la partecipazione di un contingente militare di 150 unità alla missione umanitaria in Kosovo di osservatori dell'OSCE (KVM), in attuazione della risoluzione n. 1203 del 1999, adottata il 24 ottobre scorso dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonché l'invio in Macedonia di un contingente di 250 militari nell'ambito dell'operazione NATO di appoggio alla missione in Kosovo.

L'articolo 2 definisce gli aspetti giuridici e retributivi relativi al personale militare impiegato nell'operazione, prevedendo la corresponsione del trattamento di missione all'estero, in aggiunta allo stipendio ordinario, e la copertura assicurativa disciplinata dalla legge n. 301 del 1982, nonché, in caso di invalidità per cause di servizio, la corresponsione della pensione privilegiata ordinaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1972, concernente il trattamento di quie-

scenza dei dipendenti civili dello Stato. In caso di decesso, viene attribuita ai familiari la pensione spettante, in base alla legge n. 308 del 1981, alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia vittime del dovere.

Altre disposizioni riguardano il rilascio del passaporto di servizio e l'applicazione al personale militare in questione delle norme del codice militare di pace.

Per l'adozione di misure urgenti connesse alla missione di appoggio in Macedonia, l'articolo 3 del decreto autorizza il Ministero della difesa ad effettuare acquisti e lavori in economia, senza limiti di spesa, nonché a cedere gratuitamente materiali di supporto logistico e di consumo e servizi agli altri paesi interessati alle operazioni Nato nella regione, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

L'articolo 4 convalida gli atti adottati, le attività svolte nell'ambito della missione, dal suo inizio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge di autorizzazione (30 gennaio 1999).

L'articolo 5 detta disposizioni per la copertura finanziaria delle spese, valutate complessivamente in 40 miliardi per il 1999, cui si provvederà mediante utilizzo di una parte dei proventi derivanti dai versamenti destinati allo Stato dell'8 per mille IRPEF per il 1999, ampliando pertanto le finalità previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, recante « Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi ».

*4. Illustrazione delle modifiche approvate dalla Commissione.*

All'articolo 1 comma 1 si è ritenuto di precisare il riferimento ad « unità » allo scopo di consentire anche ad alcuni funzionari civili la partecipazione in qualità di osservatori in Kosovo.

L'articolo aggiuntivo 3-*bis* prevede la proroga al 24 giugno 1999 della presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia e della partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (*Multinational Specialized Unit*), ed individua le necessarie norme di copertura finanziaria. Il termine iniziale della missione del contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia era il 31 dicembre 1997 (articolo 4-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72). Ne sono state disposte proroghe al 29 giugno 1998 (articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42) ed al 26 dicembre 1998 (articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270). L'articolo 2 della legge n. 270 del 1998 autorizzava fino al 26 dicembre 1998 la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU).

L'articolo aggiuntivo 3-*ter* prevede l'attribuzione, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, del trattamento previsto dal decreto legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, nel limite massimo di cinque giorni al mese. L'articolo aggiuntivo individua inoltre le necessarie norme di copertura finanziaria. L'articolo aggiuntivo si riferisce all'impiego di personale militare a bordo di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa in funzione di contrasto dell'immigrazione clandestina (articolo 1, comma 4, del decreto legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42).

L'articolo aggiuntivo 3-*quater* prevede la proroga al 24 giugno 1999 della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori, alla missione MAPE (*Multinational Advisory Police Element*) ed individua le necessarie norme di copertura finanziaria. Il termine iniziale della missione era il 26 dicembre 1998 (articolo 5 della legge 3 agosto 1998,

n. 270). L'articolo aggiuntivo 3-*quater* inoltre, nel quadro delle attività della missione MAPE, autorizza la partecipazione alla missione di personale del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

L'articolo aggiuntivo 3-*quinquies* prevede la proroga al 24 giugno 1999 della partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*) ed individua le necessarie norme di copertura finanziaria. Il termine iniziale della missione era il 1º agosto 1997 (articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72). Sono state già disposte proroghe già disposte al 31 gennaio 1998 (articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 439), al 30 luglio 1998 (articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42), ed al 26 dicembre 1998 (articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 270).

L'articolo aggiuntivo 3-*sexies* prevede la proroga al 24 giugno 1999 della permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko (Bosnia-Erzegovina) nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF) ed individua le necessarie norme di copertura finanziaria. Il termine iniziale della missione era di sei mesi con decorrenza 6 giugno 1997 (articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239). Sono state già disposte proroghe di sei mesi con decorrenza dal 19 novembre 1997 (articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42), ed al 26 dicembre 1998 (articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 270).

L'articolo aggiuntivo 3-*septies* prevede l'estensione delle disposizioni sul regime giuridico, economico ed assicurativo previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439 (trattamento di missione all'estero e trattamento assicurativo), e dall'articolo 2, comma 4, del decreto legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174 (provvidenze in caso di decesso o invalidità), al personale militare impegnato nelle missioni considerate negli articoli aggiuntivi precedentemente illustrati.

Sono inoltre state apportate modifiche al comma 4 dell'articolo 2, per correggere un riferimento normativo impreciso, all'articolo 4, allo scopo di estendere la clausola ivi prevista per la conservazione degli effetti degli atti e delle attività già posti in essere nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 dello stesso decreto (invio di un contingente di militari in Kosovo e in Macedonia), anche alle missioni considerate negli articoli aggiuntivi da 3-*bis* a 3-*sexies*, ed all'articolo 5 , per precisare la copertura finanziaria ivi prevista sulla base di una condizione apposta al parere favorevole della V Commissione.

Mario GATTO, *Relatore*.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

premesso che:

appare opportuno pervenire ad una legislazione organica in materia di missioni internazionali, sia militari che di pace, che costituisca un quadro normativo di riferimento certo una volta per tutte, prevedendo altresì il rinvio alla fonte regolamentare per quanto attiene alla più dettagliata disciplina dei trattamenti economici e assicurativi del personale utilizzato;

appare opportuno inoltre riflettere sull'omogeneità della materia trattata dal provvedimento poiché l'articolo 3-*ter* riguarda l'immigrazione clandestina albanese, argomento che solo indirettamente attiene all'oggetto del decreto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo:*

all'articolo 3-*septies*, comma 1, al fine di individuare il trattamento assicurativo applicabile sia fatto diretto riferimento all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 397 del 1994, anziché all'articolo 2, della legge n. 439 del 1994, che a sua volta rinvia al testo di cui sopra;

*e con le seguenti osservazioni, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo:*

valuti la Commissione l'opportunità di specificare ulteriormente all'articolo 3-*ter* il riferimento normativo applicabile individuato nella legge n. 174 del 1997, indicandone le singole disposizioni;

consideri inoltre la Commissione l'opportunità di chiarire al medesimo articolo 3-*ter*, comma 1, se il trattamento aggiuntivo debba essere riconosciuto al personale interessato solo quando è impegnato nelle acque albanesi o anche quando il personale opera in acque internazionali.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 5618;

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi all'articolo 3 del decreto-legge,

*con la seguente osservazione:*

1) si segnala l'improprietà del riferimento alla proroga dei termini previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 270 del 1998, considerato che i termini ivi previsti – alcuni dei quali già prorogati dal decreto-legge n. 1 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 1998 – sono scaduti lo scorso 26 dicembre 1998; ciò premesso, apparirebbe opportuno fare riferimento alla nozione di differimento dei termini o, più correttamente, di loro riapertura;

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione difesa.

---

## PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del provvedimento, a condizione che all'articolo 5, comma 1, le parole: « ampliando le finalità previste dal medesimo articolo », siano sostituite dalle seguenti: « intendendosi le missioni di pace connesse alle finalità di cui al medesimo articolo 48 »;

PARERE FAVOREVOLE

sulle modificazioni apportate dalla Commissione di merito in sede di conversione al decreto-legge n. 12 del 1999, con le seguenti condizioni:

all'articolo 3-*ter*, comma 2, dopo le parole: « valutato in lire 1.170 milioni », siano inserite le seguenti: « annue a decorrere dal 1999 »;

all'articolo 3-*quater*, comma 4, dopo le parole: « valutato in lire 886 milioni », siano inserite le seguenti: « per il 1999 »;

all'articolo 3-*quinquies*, comma 3, dopo le parole: « valutato in lire 1.047 milioni », siano inserite le seguenti: « per il 1999 »;

all'articolo 3-*sexies*, comma 3, dopo le parole: « valutato in lire 1.047 milioni », siano inserite le seguenti: « per il 1999 »;

ed intendendosi che gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3-*septies* sono posti a carico delle ordinarie disposizioni di bilancio preordinate allo scopo dei Ministeri competenti.

---

## PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

---

| TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| — | — |
| ART. 1. | ART. 1. |
| 1. È convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace. | 1. Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**. |
| 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. | 2. *Identico*. |

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1, al comma 1, le parole:* « militari » *sono sostituite dalle seguenti:* « unità ».

*All'articolo 2, al comma 4, le parole:* « secondo comma » *sono soppresse*.

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 3-*bis*. – *1*. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 24 giugno 1999.

*2*. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (*Multinational Specialized Unit*), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

*3*. Al personale appartenente al contingente di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

*4*. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.

*5*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 75.000 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 1 ed in lire 19.300 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

*6*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-*ter*. – *1*. A decorrere dal 1° gennaio 1999 al personale militare impiegato a bordo di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa in funzione di contrasto dell'immigrazione clandestina, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997,

n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, nel limite massimo di cinque giorni al mese.

*2*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.170 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

*3*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-*quater*. – *1*. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori, alla missione MAPE (*Multinational Advisory Police Element*), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

*2*. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 270.

*3*. Nel quadro delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 270.

*4*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 886 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

*5*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-*quinquies*. – *1*. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

*2*. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

*3*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

*4*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-*sexies*. – *1*. Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

*2*. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

*3*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

*4*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-*septies*. – *1*. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

*2*. Al personale di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174 ».

*All'articolo 4, al comma 1, le parole:* di cui all'articolo 1 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui ai precedenti articoli.

*All'articolo 5, al comma 1, le parole:* « ampliando le finalità previste dal medesimo articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « intendendosi le missioni di pace connesse alle finalità di cui al medesimo articolo 48 ».

*Decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 23 del 29 gennaio 1999.*

---

**Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti l'accordo, stipulato il 16 ottobre 1998, tra la Repubblica federale jugoslava e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998, che autorizza l'invio di una missione umanitaria nel Kosovo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla missione umanitaria in Kosovo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 militari alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.

ARTICOLO 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. Al personale di cui all'articolo 1 in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità, per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto l927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale militare non si applicano le norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzato a pernottare presso strutture alberghiere da reperire con oneri a carico dell'Amministrazione.

6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma.

ARTICOLO 3.

1. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia senza limiti di spesa ed a cedere in uso mezzi, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Macedonia fatta eccezione per i sistemi d'arma.

ARTICOLO 4.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, valutato complessivamente in lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 « 8 per mille IRPEF Stato » – Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ampliando le finalità previste dal medesimo articolo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa.*

DINI, *Ministro degli affari esteri.*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

DDL13-5618-A
Lire 500